

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 luglio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 8 giugno 2026.

Modifica al decreto 16 dicembre 2022, prot. n. 649010 del 19 dicembre 2026, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli» - Riapertura termini dell'istruttoria domande di nuove autorizzazioni 2026. (26A03584).....

Pag. 1

DECRETO 14 luglio 2026.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio Lucano» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la denominazione «Olio Lucano I.G.P.». (26A03643) ..

Pag. 1

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 6 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Limec» di Milano a trasferire la propria sede e contestualmente ad aumentare il numero dei posti ammissibili fino a 200 studenti per il primo anno e, per l'intero ciclo, fino a 600 studenti. (26A03639)

Pag. 4



DECRETO 6 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Cesare Brescia» di Salerno ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli e contestuale autorizzazione ad assumere la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici «Globe». (26A03640) Pag. 5

DECRETO 6 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «CIELS» di Bologna a trasferire la propria sede. (26A03641) Pag. 6

DECRETO 6 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Don Domenico Calarco» a trasferire la propria sede da Catona a Gioia Tauro. (26A03642) Pag. 8

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 7 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Associazione Quadrifoglio - Cooperativa sociale onlus s.c. a r.l.», in Isola del Cantone, in liquidazione coatta amministrativa. (26A03573) ... Pag. 9

DECRETO 7 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.A.V. Servizi Agricoli Veneti società cooperativa», in Monselice, in liquidazione coatta amministrativa. (26A03574) Pag. 10

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrobiotec società cooperativa agricola», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A03585) Pag. 11

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «AVG società cooperativa» in liquidazione, in Cesena e nomina del commissario liquidatore. (26A03586) Pag. 11

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Città Pulita società cooperativa a mutualità prevalente», in San Giovanni in Fiore e nomina del commissario liquidatore. (26A03587) Pag. 12

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Ulteriori disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Presa d'atto della sentenza della CGUE 5 febbraio 2026 (causa C-810/24). Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e n. 66 PNC del 23 novembre 2023. (Ordinanza n. 129/2026). (26A03666) Pag. 13

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Nuove disposizioni esecutive del progetto unitario finanziato con fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR denominato Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. Approvazione addendum ordinanza n. 53 PNC del 15 maggio 2023. (Ordinanza n. 130/2026). (26A03667) Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefazolina, «Cefazolina Phagecon». (26A03588) . Pag. 31

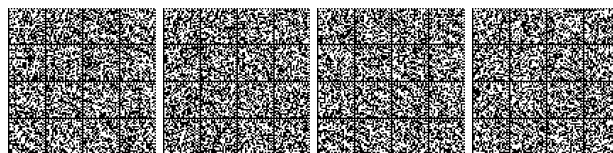
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto secco raffinato ottenuto dal succo concentrato dei frutti di mirtillo rosso, «Mirtillo Rosso Frutti Estratto Secco Laboratoire Pharmaceutique Pharmatoka». (26A03589) Pag. 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A03590) Pag. 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexibuprofene, «Voltadexi». (26A03649) Pag. 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flecainide acetato, «Flecainide Sandoz». (26A03668) Pag. 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina e desametasone, «Cilodex». (26A03669) Pag. 33



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina e acido clavulanico, «Neoduplamo». (26A03670). Pag. 34

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Arresto temporaneo obbligatorio - anno 2024. Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto 5 novembre 2025. (26A03651). Pag. 34

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società e-Distribuzione S.p.a., nel Comune di Perdifumo. (26A03650). Pag. 34

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2026 (26A03644). Pag. 35

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2026 (26A03645). Pag. 35

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° luglio 2026 (26A03646). Pag. 36

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio 2026 (26A03647). Pag. 36

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2026 (26A03648). Pag. 37

Ministero della giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali». (26A03690). Pag. 37





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 giugno 2026.

Modifica al decreto 16 dicembre 2022, prot. n. 649010 del 19 dicembre 2026, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli» - Riapertura termini dell'istruttoria domande di nuove autorizzazioni 2026.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della commissione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, e successive modifiche ed integrazioni recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2025, n. 146873 recante «Modifica al decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.» – Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione del 19 febbraio 2025.»

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 del citato decreto ministeriale 31 marzo 2025, n. 146873, il quale dispone che le date indicate nel decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 possono essere modificate con decreto dipartimentale;

Tenuto conto delle problematiche informatiche e anomalie tecniche in ambito SIAN che non hanno permesso il perfezionamento delle domande di nuove autorizzazioni 2026 in tempo utile da consentire alle regioni e province autonome di procedere, entro il 30 maggio 2026, all'istruttoria prevista all'art. 8, comma 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto necessario procedere alla riapertura del termine di cui sopra al fine di permettere alle regioni e province autonome di completare l'istruttoria in parola;

Decreta:

Art. 1.

Riapertura termini istruttoria domande 2026

1. L'art. 8, comma 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, è modificato come segue:

«L'istruttoria della verifica dei criteri di cui al comma 1 dovrà essere completata dalle regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio. Per la sola annualità 2026, i termini dell'istruttoria di cui al precedente periodo sono riaperti sino al 26 giugno 2026».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2026

Il Capo del Dipartimento: BLASI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 877

26A03584

DECRETO 14 luglio 2026.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio Lucano» I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la denominazione «Olio Lucano I.G.P.».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità



per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2024, n. 47783 «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, con n. 288»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026, con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026, con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità



politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2026, recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1389 della Commissione del 28 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321 del 5 ottobre 2020, con il quale è stata registrata la denominazione «Olio Lucano» IGP;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio Lucano» I.G.P., con sede legale in Potenza, viale del Basento, 16 - 85100, in data 2 luglio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 3 luglio 2026, con n. 323382, volta a ottenere il riconoscimento dello stesso e a esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la denominazione «Olio Lucano» I.G.P.;

Verificata la conformità dello statuto del predetto consorzio con nota del 20 novembre 2025, n. 12, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 8 dicembre 2025, con n. 660398, alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Acquisito il parere positivo sul suddetto statuto della Regione Basilicata, espresso con nota n. 119167 del 28 maggio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data al n. 257876;

Considerato che le condizioni previste all'art. 7, del soprarichiamato decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, relativa ai criteri per il riconoscimento ministeriale dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «olii e grassi» individuata all'art. 4, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, rappresenta almeno il 51% della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento e che i soci del consorzio rappresentano almeno il 35% dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettera d), del medesimo decreto;

Considerato altresì che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal consorzio con la suddetta nota del 2 luglio 2026, prot. MASAF n. 323382 e dai chiarimenti forniti con la nota del 13 luglio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 339096, nonché dalle informazioni trasmesse dalla struttura di controllo Rina Agrifood S.p.a. con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 5 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 109908;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio Lucano» I.G.P. al fine di consentire l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la denominazione «Olio Lucano I.G.P.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio Lucano» I.G.P., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla denominazione «Olio Lucano I.G.P.».

2. La citata denominazione risulta iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli dell'Unione con il numero PGI-IT-02458 del 5 ottobre 2020.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio Lucano» I.G.P., con sede legale in Potenza, viale del Basento, 16 - 85100, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la denominazione «Olio Lucano I.G.P.».

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Lucano «Olio Lucano» I.G.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP



incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'art. 14 del decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione «Olio Lucano I.G.P.», appartenenti alla categoria nella filiera «oli e grassi» individuata all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e dal decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato per la denominazione «Olio Lucano I.G.P.» qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03643

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Limec» di Milano a trasferire la propria sede e contestualmente ad aumentare il numero dei posti ammissibili fino a 200 studenti per il primo anno e, per l'intero ciclo, fino a 600 studenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

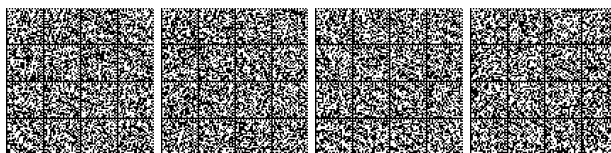
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM-94;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreto ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12;



Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2010, con il quale la Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Padova (PD), Via Venier 200 è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto del 22 settembre 2016, n. 1966 con il quale la predetta scuola è stata autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli presso una sede periferica in Milano, Via Paullo n. 3;

Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2010, con il quale la Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Padova (PD), Via Venier 200 è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 per complessivi novanta studenti per il primo anno e duecentosettanta per l'intero ciclo;

Visto il decreto direttoriale n. 1966 del 22 settembre 2016 con il quale la predetta scuola è stata autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli presso una sede periferica in Milano (MI), Via Paullo n. 3;

Vista l'istanza di trasferimento sede presentata dall'ente gestore della scuola in Milano (MI), da Via Paullo n. 3 a via Antonio Bezzola n. 6, nonché la contestuale richiesta di aumento dei posti ammissibili da novanta a duecento studenti per il primo anno e per l'intero ciclo, seicento studenti;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 20 marzo 2026, comunicato alla SSML con nota prot. n. 2956 del 15 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici denominata «Limec» di Milano è autorizzata a trasferire la propria sede da Via Paullo n. 3 (MI) a via Antonio Bezzola n. 6 (MI) e, contestualmente, ad aumentare il numero dei posti ammissibili fino a duecento studenti per il primo anno e, per l'intero ciclo, fino a seicento studenti.

2. Al fine di assicurare l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la Scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, comma 1, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

26A03639

DECRETO 6 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Cesare Brescia» di Salerno ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli e contestuale autorizzazione ad assumere la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici «Globe».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

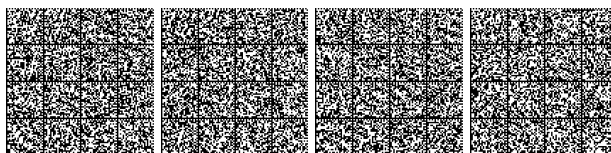
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti



l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM-94;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Vista l'istanza presentata dall'ente gestore della scuola in data 7 agosto 2025 e successive interlocuzioni, volta a richiedere l'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di primo ciclo di durata triennale per mediatori linguistici, ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. 38/2002 e del decreto ministeriale n. 59/2018 in Salerno, via Raffaele Mauri n. 63;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 20 marzo 2026;

Vista la nota prot. n. 2961 del 15 aprile 2026 con la quale è stata comunicata alla suddetta scuola, nelle more dell'adozione del prescritto decreto ministeriale, l'autorizzazione all'istituzione della Scuola superiore per mediatori linguistici «Cesare Brescia» e ad attivare corsi di studi superiori di primo ciclo di durata triennale per mediatori linguistici, ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. 38/2002 e del decreto ministeriale n. 59/2018 in Salerno, via Raffaele Mauri n. 63;

Vista la successiva istanza presentata dall'ente gestore della scuola volta a cambiare la denominazione da Scuola superiore per mediatori linguistici «Cesare Brescia» a «Scuola superiore per mediatori linguistici Globe»;

Visto il parere della Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 12 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici «Globe» — già Scuola superiore per mediatori linguistici «Cesare Brescia» — di Salerno è autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli.

2. I titoli di cui al comma 1 sono equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea di primo ciclo di durata triennale, conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alle lauree della classe L-12 - Mediazione Linguistica.

Art. 2.

1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1 si dovranno tenere presso la sede approvata a tal fine, in Salerno, via Raffaele Mauri n. 63, e il numero massimo degli allievi autorizzati per tale corso di primo ciclo è di ventitre studenti per anno, per un numero complessivo di sessantanove studenti per l'intera corte triennale.

2. Al fine di assicurare l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, comma 1, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

26A03640

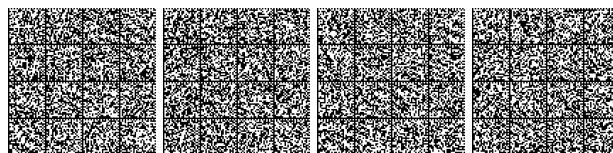
DECRETO 6 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «CIELS» di Bologna a trasferire la propria sede.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM-94;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2010, con il quale la «Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS» con sede a Padova, via Longhin n. 103, è stata autorizzata ad istituire ed attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica», ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;

Visto il decreto direttoriale del 9 maggio 2012 con il quale la suddetta scuola è stata autorizzata a trasferire la propria sede da via Longhin, n. 103, in Padova a via Venier, n. 200;

Visto il decreto direttoriale dell'11 maggio 2012, con il quale la suddetta scuola è stata autorizzata ad istituire una sede periferica in Gorizia, via Mazzini, n. 13, e ad attivare corsi di studio di primo ciclo con un numero massimo di allievi pari a n. 150 per ciascun anno e, complessivamente, n. 450, per l'intero ciclo;

Vista la nota prot. n. 20259 del 4 luglio 2018 con la quale la predetta scuola è stata autorizzata a trasferire la propria sede in Bologna, via Martelli, n. 22;

Vista l'istanza della predetta scuola per il trasferimento della sede in Bologna, da via Martelli n. 22 a via M. Franceschini, n. 21;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 13 maggio 2024;

Vista la nota prot. n. 13825 del 24 luglio 2024 con la quale è stata comunicata alla suddetta scuola, nelle more dell'adozione del prescritto decreto ministeriale, l'autorizzazione al trasferimento della sede;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS» è autorizzata a trasferire la propria sede in Bologna, da via Martelli, n. 22, a via M. Franceschini, n. 21.

2. Il numero massimo degli allievi autorizzati resta invariato, ed è pari a centocinquanta studenti per ciascun anno e complessivamente quattrocentocinquanta studenti per l'intero primo ciclo.

3. Al fine di assicurare l'allineamento allo spazio europeo dell'istruzione superiore la scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, comma 1, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

26A03641

DECRETO 6 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Don Domenico Calarco» a trasferire la propria sede da Catona a Gioia Tauro.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto

2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM-94;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

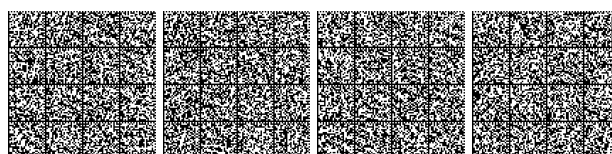
Visto il decreto ministeriale adottato in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986, alla Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Reggio Calabria - via Pio n. 68;

Visto il decreto direttoriale del 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della scuola superiore per interpreti e traduttori, che ha assunto la denominazione di «Scuola superiore per mediatori linguistici» con sede in Reggio Calabria - via Pio n. 68 - ed ha abilitato la stessa al rilascio di diplomi di studi superiori per mediatori linguistici ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 con un numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno pari a cinquanta unità e, complessivamente, per l'intero ciclo, pari a centocinquanta unità;

Visto il decreto direttoriale del 19 ottobre 2007 con il quale la suddetta scuola è stata autorizzata a trasferire la propria sede da via Pio XII n. 68 - Reggio Calabria a via Mercato -ex CIAPI-Catona;

Visto il decreto direttoriale del 24 ottobre 2012, con il quale la suddetta Scuola è stata autorizzata a cambiare la propria denominazione in «Don Domenico Calarco»;

Visto il decreto direttoriale n. 641 del 12 aprile 2022, con il quale la suddetta scuola è stata autorizzata ad attivare corsi di studio di secondo ciclo, di durata biennale



per mediatori linguistici, nonché a rilasciare i relativi titoli, per un numero massimo di allievi pari a cento studenti per ciascun anno e pari a duecento studenti complessivi per l'intero ciclo biennale;

Vista l'istanza presentata dalla suddetta scuola in data 30 giugno 2025 e successive integrazioni e interlocuzioni, finalizzata al cambio dell'ente gestore e al trasferimento della propria sede;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 20 marzo 2026, comunicato alla predetta scuola con nota prot. n. 2972 del 15 aprile 2026;

Vista la nota prot. n. 4364 del 14 maggio 2026 con la quale è stata comunicata alla suddetta scuola la «presa d'atto» relativa al cambio di ente gestore nonché, nelle more dell'adozione del prescritto decreto ministeriale, l'autorizzazione al trasferimento della sede;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici «Don Domenico Calarco» è autorizzata a trasferire la propria sede da via Mercato -ex CIAPI-Catona (RC) a Gioia Tauro (RC) - via Vito Nunziante nn. 23-25.

2. Il numero massimo degli allievi autorizzati resta invariato ed è pari a cinquanta studenti per ciascun anno e, complessivamente, centocinquanta studenti per il primo ciclo nonché cento studenti per ciascun anno e, complessivamente, duecento studenti per il secondo ciclo.

3. Al fine di assicurare l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, comma 1, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

26A03642

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Associazione Quadrifoglio - Cooperativa sociale onlus s.c. a r.l.», in Isola del Cantone, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2005, con il quale la società cooperativa «Associazione Quadrifoglio - Cooperativa sociale onlus» in liquidazione, con sede in Isola del Cantone (GE), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Angelo Costigliolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 maggio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Angelo Costigliolo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

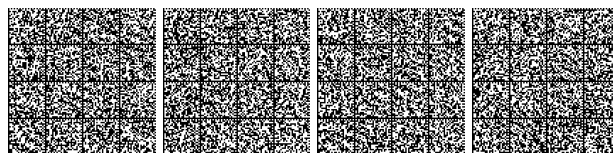
Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Angelo Costigliolo, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Associazione Quadrifoglio - Cooperativa sociale onlus s.c. a r.l.», con sede



in Isola del Cantone (GE) (codice fiscale 00784970113), il dott. Nicola Prioreshi, nato a Genova (GE) il 13 maggio 1984 (codice fiscale PRRNCL84E13D969S), ivi domiciliato in via Fieschi n. 9.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03573

DECRETO 7 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.A.V. Servizi Agricoli Veneti società cooperativa», in Monselice, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 marzo 2025 n. 137/2025, con il quale la società cooperativa «S.A.V. Servizi Agricoli Veneti società cooperativa», con sede in

Monselice (PD) (codice fiscale 02501990283), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Margherita Corrado ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 marzo 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Margherita Corrado dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

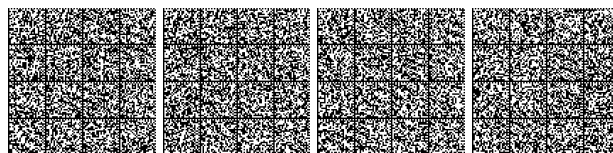
Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Margherita Corrado, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.V. Servizi Agricoli Veneti società cooperativa», con sede in Monselice (PD) (codice fiscale 02501990283), il rag. Pierbattista Bonaldi, nato a Cremona (CR) il 13 settembre 1951 (codice fiscale BNLPT51P13D150H), domiciliato in Parma (PR), via Meazza n. 31.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03574

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrobiotec società cooperativa agricola», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusasi con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Agrobiotec società cooperativa agricola»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 157.391,00, si riscontra una massa debitoria di euro 184.660,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 27.271,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, sulla base dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 9 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Agrobiotec società cooperativa agricola», con sede in Roma (codice fiscale 13139311008), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Paola Milizia, nata a Roma il 25 gennaio 1967 (codice fiscale MLZPLA67A65H501D), ivi domiciliata in via Adolfo Albertazzi n. 91.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03585

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «AVG società cooperativa» in liquidazione, in Cesena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;



Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «AVG società cooperativa» in liquidazione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto presenta un patrimonio netto con valore negativo, pari a euro -158.825,00 e l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, dato il rapporto tra attivo patrimoniale di euro 166.073,00 e massa debitoria di euro 324.851,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di debiti tributari e previdenziali;

Considerato che in data 14 giugno 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «AVG società cooperativa» in liquidazione, con sede in Cesena (FC) (codice fiscale 02800130342), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Di Bono, nato a Palermo (PA) il 29 luglio 1957 (codice fiscale DBNMHL57L29G273K), domiciliato in Parma (PR), Strada Antonio Zarotto n. 70.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03586

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Città Pulita società cooperativa a mutualità prevalente», in San Giovanni in Fiore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Città Pulita società cooperativa a mutualità prevalente»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2022, allegata al verbale di ispezione straordinaria, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 186.478,96, si riscontra una massa debitoria di



euro 266.270,78 ed un patrimonio netto negativo di euro - 82.173,24;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di spettanze dovute a titolo di TFR, con conseguenti decreti ingiuntivi ed atti di precepto nei confronti della società cooperativa;

Considerato che in data 23 agosto 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Città Pulita società cooperativa a mutualità prevalente», con sede in San Giovanni in Fiore (CS) (codice fiscale 01786510782), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Salvatore Cerra, nato a Lamezia Terme (CZ) il 3 febbraio 1979 (codice fiscale CR-RSVT79B03M208Q), ivi domiciliato in via F. Nicotera n. 100.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03587

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Ulteriori disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Presa d'atto della sentenza della CGUE 5 febbraio 2026 (causa C-810/24). Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e n. 66 PNC del 23 novembre 2023. (Ordinanza n. 129/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,



n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuat-

ri la struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

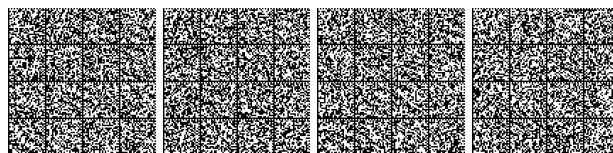
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-*ter*. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-*bis*, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.



2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, com-

ma 2, lettera b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

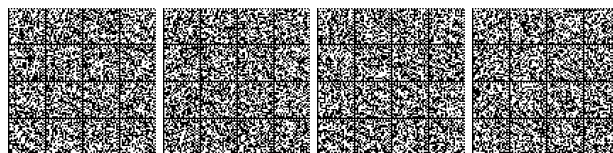
Vista l'ordinanza n. 4 PNC del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, *sub-misura* A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite»;

Vista l'ordinanza n. 16 PNC del 1° febbraio 2022, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze numeri 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 14 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, *sub-misura* A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 36 PNC del 12 agosto 2022, recante «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della comunicazione della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze numeri 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022»;

Visto il decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del bando (di seguito «Bando») approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, individuazione del responsabile del procedimento relativo alla pubblicazione del bando, ed alla presentazione delle domande,



ivi inclusa la trasmissione dell'elenco di quelle ritenute ammissibili al Comitato di valutazione e costituzione del gruppo di lavoro con funzioni di supporto sia al soggetto attuatore che al responsabile del procedimento;

Vista l'ordinanza commissariale n. 38/PNC del 13 ottobre 2022, recante «Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»;

Visto il decreto n. 30/PNC del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina dei componenti del Comitato di valutazione delle domande presentate a valere sul bando;

Visto il decreto n. 31/PNC del 7 dicembre 2022 recante «Modifica del decreto n. 17 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore e nomina del responsabile del procedimento” e nomina del coordinatore del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore»;

Visto il decreto n. 34/PNC del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina del responsabile del procedimento per la sola fase di valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Comitato di valutazione di cui all'art. 7, comma 10, del bando;

Visto il decreto n. 35/PNC del 2 febbraio 2023, recante «Nomina dei membri supplenti dei componenti del Comitato di valutazione relativo al bando delle *sub*-misure, A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»;

Visto il decreto n. 38/PNC del 16 febbraio 2023 di modifica del decreto n. 30/PNC sisma del 2 dicembre 2022;

Visto il decreto n. 44/PNC del 15 marzo 2023 di modifica del decreto n. 35 del 2 febbraio 2023;

Considerato che, in data 27 maggio 2023 (prot. CGRTS n. 29407 del 29 maggio 2023), il Presidente del comitato di valutazione ha trasmesso, ai fini dell'approvazione di cui al comma 11 dell'art. 7 del bando, le richieste giudicate ammissibili e quelle non ammissibili;

Vista l'ordinanza n. 61/PNC del 27 luglio 2023, recante «Approvazione della graduatoria e dei beneficiari del “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione”, *sub*-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»;

Considerato che, con la richiamata ordinanza n. 61/PNC del 2023, sono stati approvati gli interventi ammessi, gli interventi non ammessi ed i beneficiari al contributo di cui, rispettivamente, agli allegati numeri 1, 2 e 3 alla suindicata ordinanza, integrati successivamente con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023;

Considerato, altresì, che con la medesima ordinanza n. 61 PNC del 2023 è stato rimesso al Commissario straordinario ogni adempimento funzionale alla realizzazione degli interventi, previa intesa con la Struttura di missione 2009;

Considerato che, al fine di realizzare i progetti, le CER beneficiarie necessitano di un cofinanziamento funzionale a coprire la percentuale di costi non coperta dal contributo PNC;

Considerato che un cofinanziamento di origine privata può realizzarsi attraverso lo strumento del Partenariato pubblico privato (PPP);

Preso atto che la regolamentazione EUROSTAT considera «*off balance*» le operazioni di Partenariato pubblico privato in cui il contributo pubblico sia pari o inferiore al 50%, mentre le operazioni di Partenariato pubblico privato con contributo pubblico superiore al 50% sono classificate investimenti «*on balance*»;

Valutata necessaria una verifica della capacità di attivare lo strumento del Partenariato pubblico privato «*on balance*» da parte delle CER beneficiarie di un contributo superiore al 50%;

Considerato che con decreto n. 56/PNC del 31 luglio 2023, il Commissario ha nominato il gruppo di supporto alla realizzazione degli interventi;

Considerato che il gruppo di supporto, al fine di definire le modalità di realizzazione degli interventi, ha elaborato una proposta di «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER», trasmessa al Commissario straordinario in data 21 novembre 2023 (CGRTS-0052816-A-21/11/2023);

Vista l'ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023, recante «*Sub*-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR - modifica dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi»;

Considerato che, con la richiamata ordinanza n. 66 PNC del 2023, sono state approvate le «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER» (allegato 3);

Visto il decreto n. 17/PNC del 21 marzo 2024, recante «Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia - modifica del decreto n. 56 PNC del 31 luglio 2023 avente ad oggetto «nomina gruppo di supporto»;

Vista l'ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 recante «Modifiche all'allegato 2 dell'ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. “*Sub*-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR - modifica dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi»;



Vista l'ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024 «Integrazione delle linee guida per l'attuazione degli interventi di cui all'allegato 3 dell'ordinanza PNC n. 66 del 23 novembre 2023, "Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER»;

Considerato che, con la richiamata ordinanza n. 97 PNC del 2024, sono state aggiornate le linee guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER;

Vista l'ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, recante «Modifica all'art. 10, comma 2, dell'allegato 2 "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia" all'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022»;

Vista l'ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, recante «Modifica allegato 3 dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 - sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»;

Visto il decreto n. 15/PNC del 18 marzo 2025, recante «Modifica del decreto n. 31 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore e nomina del responsabile del procedimento" e nomina del coordinatore del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore»;

Considerato che, nel richiamato decreto n. 15/PNC del 2025, il Commissario straordinario ha, *inter alia*, stabilito che:

«il gruppo di supporto, così costituito, svolge altresì le funzioni di esame dei progetti con istruttoria tecnica amministrativa qualora necessaria, la puntuale attività di verifica sulla rideterminazione dei quadri tecnici economici, l'eventuale scorrimento della graduatoria degli enti ammessi a finanziamento e le analisi delle proposte di variante progettuale trasmesse dagli enti»;

«Il GSE potrà collaborare con il gruppo di lavoro alla valutazione delle proposte di progetto ricevute nelle modalità previste all'art. 3, comma 2 della convenzione di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sulle medesime linee di intervento, approvata con ordinanza n. 38/PNC sisma del 13 ottobre 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 4 novembre 2022 al numero 2755»;

Visti i verbali del gruppo di supporto CER del 21 marzo 2025, acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0011618-P-26/03/2025 e del 4 aprile 2025, acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0013393-A-08/04/2025;

Vista l'ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 (recante «Nuove disposizioni per l'implementazione dei sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione - modifiche agli allegati 1 e 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023») con la quale il Commissario straordinario ha modificato gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza 61 PNC del 2023 e introdotto deroghe specifiche al decreto legislativo n. 36 del 2023 convenendo con le conclusioni del gruppo di supporto CER nei verbali sopra richiamati;

Visto il verbale del Gruppo di supporto CER del 26 giugno 2025 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0025362-P-01/07/2025;

Vista l'ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 (recante «Modifiche agli allegati 1 e 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023») con la quale il Commissario straordinario ha ulteriormente modificato gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza 61 PNC del 2023 aderendo alle conclusioni del gruppo di supporto CER nel verbale soprarichiamato;

Visti il verbale del gruppo di supporto CER dell'11 novembre 2025 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0046626-P-25/11/2025, nonché il successivo verbale del gruppo di supporto CER del 16 dicembre 2025 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0050346-P-17/12/2025;

Vista l'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 (recante «Disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Modifiche e integrazioni agli allegati dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023») con la quale il Commissario straordinario ha ulteriormente modificato gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza 61 PNC del 2023 aderendo alle conclusioni del gruppo di supporto CER nei verbali sopra richiamati e introdotto ulteriori deroghe operative alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 al fine di velocizzare e semplificare i procedimenti di realizzazione dei progetti in questione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

Visto, in particolare, l'art. 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e lo speculare art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024, tuttora applicabile alle procedure di cui alla presente ordinanza in virtù della deroga introdotta con l'ordinanza n. 113 PNC del 2025) il cui comma 8 dispone quanto segue:

«8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire



aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo;»

Vista e considerata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, la quale ha dichiarato che «L'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'art. 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara»;

Preso, dunque, atto che con tale pronuncia il giudice unionale ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di affidamento di PPP stabilito dall'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oggi riprodotto nell'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Visti i pareri della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni numeri 14 e 15/2026/PAR del 26 febbraio 2026, che confermano la necessità di disapplicare nelle procedure in corso l'istituto della prelazione del promotore incompatibile con il diritto dell'Unione europea;

Vista, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2026, n. 3805, nella quale il giudice amministrativo ha chiaramente statuito che: «questo giudice, in seguito alla sopra richiamata sentenza della Corte di giustizia 5 febbraio 2026, è tenuto a non riconoscere "al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto" e quindi a non applicare l'art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella parte in cui prevede il diritto di prelazione»;

Considerato che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea producono effetti immediati negli ordinamenti nazionali imponendo a tutte le amministrazioni la disapplicazione delle disposizioni e degli istituti dichiarati in contrasto con il diritto europeo;

Visto il verbale del gruppo di supporto CER del 23 marzo 2026 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0017092-P-23/04/2026 redatto a conclusione del tavolo tecnico convocato per l'esame delle conseguenze applicative della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e per la definizione delle misure urgenti di salvaguardia dei progetti in corso in attuazione dell'ordinanza 61 PNC del 2023;

Considerato che nel suddetto verbale si dà atto che nessuna delle procedure di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023 è ancora arrivata alla dichiarazione di pubblica utilità della proposta di PPP;

Ritenuto di non poter procedere altrimenti se non con la disapplicazione - per contrasto con il diritto europeo - dell'art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024, tuttora applicabile alle procedure di cui alla presente ordinanza in virtù della deroga disposta con l'art. 2 della citata ordinanza n. 113 PNC del 2025, nella parte in cui prevede un diritto di prelazione a divenire aggiudicatario a favore del soggetto promotore;

Considerato, altresì, come rilevato dal gruppo di supporto CER, che il diritto di prelazione ha storicamente rappresentato, nel sistema nazionale della finanza di progetto, uno strumento di riequilibrio del rischio imprenditoriale assunto dal promotore nella fase di predisposizione della proposta, compensando almeno in parte il divario tra i costi anticipati per la costruzione dell'operazione e l'incertezza dell'esito della gara;

Considerato che, una volta venuta meno la prelazione, il rimborso delle spese di cui all'art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nel testo antecedente al decreto legislativo n. 209 del 2024) diviene l'unica tutela economica residua del promotore non aggiudicatario;

Considerato che, dall'istruttoria condotta dal gruppo di supporto CER, è emerso che, ove il rimborso delle spese fosse mantenuto nella misura fissa del 2,5 per cento, esso risulterebbe non adeguato a garantire condizioni minime di sostenibilità economica per le proposte inerenti ai progetti CER finanziati dal PNC;

Considerato che l'inadeguatezza strutturale del tetto del 2,5 per cento, documentata dall'istruttoria tecnica, determina una barriera all'ingresso per gli operatori economici, in particolare per le piccole e medie imprese operanti nei territori interni, e che tale barriera si potrebbe tradurre in un grave rischio di desertificazione delle procedure, reiterazione delle gare, ritardi attuativi e mancato conseguimento degli obiettivi pubblici del programma;

Considerato che tali effetti si risolverebbero in un pregiudizio diretto per l'interesse pubblico e in un concreto rischio di danno erariale indiretto, connesso alla perdita o al definanziamento delle risorse del PNC, all'aumento dei costi amministrativi e transattivi, alla necessità di



rimodulazione dei programmi e alla vanificazione delle economie di scala già consolidate a livello di Struttura commissariale;

Considerato, altresì, che - sempre sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di supporto CER e in particolare nello Studio parametrico dei costi di predisposizione della proposta di partenariato pubblico-privato (allegato *sub* 1 alla presente ordinanza) - la funzione parametrica di rimborso $R(V) = 3,854 \times V^{0,7215}$, dove V è il valore dell'investimento espresso in euro e R è il rimborso massimo riconoscibile in euro a titolo di spese di proposta, costituisce una misura proporzionata, trasparente, verificabile e auto-limitata, idonea a ristabilire l'equilibrio economico delle operazioni nelle fasce dimensionali in cui il tetto del 2,5 per cento si rivela inadeguato e destinata a convergere naturalmente al medesimo valore del 2,5 per cento al crescere della dimensione dell'investimento;

Considerato che la soluzione proposta non reintroduce, neppure in via indiretta, il diritto di prelazione censurato dalla Corte di giustizia UE, poiché si limita a riconoscere un rimborso parametrico delle spese effettivamente connesse alla predisposizione della proposta;

Ritenuto, altresì, di accogliere la proposta del gruppo di supporto CER e, per l'effetto, corredare tale misura di rimborso delle spese del promotore calcolato con modalità parametrica con un pacchetto di garanzie compatibili con il diritto dell'Unione europea, consistenti nella preponderanza della componente tecnico-qualitativa del punteggio, nella riservatezza della documentazione progettuale del promotore e in un meccanismo premiale contenuto e non automatico;

Visto gli articoli 215 e seguenti e l'allegato V.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che disciplinano il collegio consultivo tecnico (CCT) nell'ambito dei contratti pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 215, comma 1, del richiamato decreto legislativo ai sensi del quale «Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria»;

Considerata la proposta avanzata dal gruppo di supporto CER nell'ambito della riunione del 23 marzo 2026, di derogare all'obbligatoria costituzione del CCT allo scopo di ridurre i costi che la costituzione dello stesso presuppone a carico delle parti e che gravano sul quadro economico dell'opera o dei lavori;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta, escludendo, per l'effetto, l'obbligatorietà della costituzione dei CCT nella fase esecutiva dei contratti relativi ai progetti di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023;

Vista la proposta del Gruppo di supporto CER, all'esito del tavolo tecnico del 23 marzo 2026, in ragione delle importanti novità discendenti dalla dichiarazione di incompatibilità con il diritto UE del diritto di prelazione, di aggiornare le «Linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER», appro-

vate con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023 e successivamente aggiornate con ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024;

Visto, altresì, il verbale del Gruppo di supporto CER del 20 aprile 2026 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0021053-A-20/05/2026, nel quale si dà atto del supplemento istruttorio effettuato attraverso una approfondita ricognizione del quadro normativo e istituzionale al fine di verificare i presupposti, la forma e l'oggetto della proposta di intervento per non bloccare i procedimenti di PPP a seguito della nuova giurisprudenza europea;

Visto, infine, il verbale del gruppo di supporto CER del 12 maggio 2026 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0021332-A-21/05/2026 nel quale (in sede istruttoria) approva l'aggiornamento delle linee guida PPP-CER trasferendo il documento al Commissario straordinario per la sua successiva e definitiva approvazione con ordinanza commissariale;

Ritenuto di aderire alla proposta del gruppo di supporto CER e, per l'effetto, di approvare il documento denominato «Linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER - aggiornamento marzo 2026», predisposto dal gruppo di supporto CER e allegato *sub* 2 alla presente ordinanza;

Considerato che il cronoprogramma-tipo approvato con l'ordinanza n. 123 PNC del 2025, non appare più coerente e oggettivamente non più attuabile a seguito dell'avvenuto mutamento del quadro regolatorio e temporale determinatosi, *in primis*, con la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026 e, poi, con le conseguenti determinazioni che si sono dovute assumere con la presente ordinanza;

Visto il citato verbale del gruppo di supporto CER del 12 maggio 2026 nel quale è stato determinato:

«di prendere atto che il MASE, con l'interlocuzione del 5 maggio 2026, ha comunicato l'impossibilità di concedere una proroga del termine di accesso alla TIP di cui al decreto ministeriale n. 414/2023 nei tempi compatibili con l'orizzonte del programma, per le ragioni di carattere tecnico-giuridico derivanti dalla decisione della Commissione europea SA.106777 del 22 novembre 2023 e dal quadro normativo europeo degli aiuti di Stato;

di dare atto che l'alternativa della nuova notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è incompatibile con i tempi del programma, avendo una durata stimata di 18-24 mesi con esito incerto, e non costituisce pertanto un'opzione praticabile per il conseguimento degli obiettivi del bando CER;

di rimuovere la condizione sospensiva relativa al provvedimento MASE già prevista dai verbali del 23 marzo e del 20 aprile 2026, prendendo atto che il quadro regolatorio è ora definitivamente consolidato nel termine UE invalicabile del 31 dicembre 2027; [...]

di adottare il cronoprogramma-tipo aggiornato [...], che sostituisce integralmente quello approvato con l'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025, riallineandolo al termine UE invalicabile del 31 dicembre 2027 e indi-



viduando due *milestone*, di cui la seconda vincolante: la dichiarazione di pubblico interesse entro il 6 agosto 2026 e la firma della concessione entro il 26 gennaio 2027, termine perentorio;

di dare atto che le attività e i termini del cronoprogramma hanno carattere indicativo per tutte le amministrazioni, salvo la *milestone* vincolante della firma della concessione entro il 26 gennaio 2027, che si applica esclusivamente alle amministrazioni che intendono accedere alla TIP; le amministrazioni che procedono (con appalto ordinario) senza accesso alla TIP sono svincolate dal termine del 31 dicembre 2027 e dalla *milestone* vincolante del presente cronoprogramma;

di dare atto che il cronoprogramma aggiornato sarà sottoposto alla Cabina di coordinamento integrata per l'approvazione mediante ordinanza commissariale, unitamente agli altri atti adottati nella presente seduta, ai sensi del punto 7 del presente verbale;

di incaricare il RUP di avviare, entro dieci giorni dalla presente seduta, un percorso di valutazione puntuale con ciascun ente finanziato, in particolare con quelli finanziati dall'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025, informandolo dei margini temporali residui, delle *milestone* vincolanti e delle opzioni disponibili, lasciando piena autonomia decisionale all'ente;

di ribadire che l'eventuale decisione di rinuncia al contributo PNC rimane nella piena sovranità di ciascun ente beneficiario e non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria, in quanto determinata da cause sopravvenute non imputabili a inadempimento»;

Ritenuto di accogliere la proposta di approvazione di un nuovo cronoprogramma (che si allega alla presente ordinanza *sub* 3);

Considerato che, nel medesimo verbale del Gruppo di supporto CER del 23 marzo 2026, allo scopo di fornire un ausilio degli enti pubblici attuatori, si propone l'introduzione di alcune disposizioni transitorie distinguendo le procedure in due categorie in ragione del rispettivo stato di avanzamento:

(a) procedure non ancora avviate;

(b) procedure nelle quali sia già stata presentata la proposta, ma non ancora dichiarata di pubblico interesse la stessa;

Ritenuto di aderire a tale proposta e di prevedere quanto segue:

nella ipotesi *sub* (a), si applica immediatamente quanto stabilito nella presente ordinanza;

nella ipotesi *sub* (b), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'ente pubblico interessato comunicherà al soggetto promotore l'obbligo di adeguare, nei successivi trenta giorni, la propria proposta alle nuove disposizioni previste dall'aggiornamento delle linee guida con espunzione del diritto di prelazione. In caso di adeguamento, la procedura prosegue secondo quanto stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle linee guida. In caso di mancato adeguamento, la proposta è dichiarata irricevibile e nessun rimborso è riconosciuto al promotore, con conseguente scorrimento della graduatoria (ove esistente) o necessità di avvio di una nuova procedura;

Considerato che, nel verbale del Gruppo di supporto CER del 23 marzo 2026, si prende atto delle rinunce ai finanziamenti dei Comuni di Amandola e di Sarnano rispettivamente con note CGRTS-0050657-A-19/12/2025 e CGRTS-0007154-A-18/02/2026 e che quindi è possibile scorrere la graduatoria dei progetti in favore di quelli presentati dal Comune di Pollenza e di Acquasanta Terme (Regione Marche);

Visto il successivo verbale del gruppo di supporto CER del 12 maggio 2026 con il quale è adottata la seguente determinazione istruttoria:

«di confermare definitivamente la determinazione istruttoria di scorrimento della graduatoria del bando CER in favore dei Comuni di Pollenza e Acquasanta Terme, assunta al punto 2.b) del verbale del 23 marzo 2026, con conseguente assegnazione dei relativi contributi PNC, con efficacia immediata dalla data di adozione dell'ordinanza commissariale di recepimento da parte della Cabina di coordinamento integrata ai sensi del punto 7 del presente verbale, senza necessità di ulteriori atti istruttori o deliberativi del gruppo di supporto;

di dare atto che, con l'adozione dell'ordinanza commissariale di recepimento, la determinazione di scorrimento acquista piena efficacia giuridica nei confronti degli enti e il finanziamento si intende definitivamente assegnato ai Comuni di Pollenza e Acquasanta Terme, i quali sono conseguentemente tenuti all'avvio delle procedure nel rispetto delle *milestone* del cronoprogramma aggiornato adottato al punto 2 del presente verbale;

di incaricare il RUP di informare formalmente i Comuni di Pollenza e Acquasanta Terme con le medesime modalità già previste al punto 4. del presente verbale;

di dare atto che l'eventuale rinuncia al finanziamento PNC rimane nella piena e insindacabile autonomia di ciascun ente e non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria, in quanto determinata da cause sopravvenute non imputabili a inadempimento»;

Ritenuto di accogliere la proposta del gruppo di supporto CER e, per l'effetto, di modificare di conseguenza l'allegato 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, come da ultimo modificato con l'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025, e sostituirlo con l'allegato *sub* 4 alla presente ordinanza;

Considerato, infine, che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo



preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la programmazione delle modalità esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il fondo PNC sisma (attraverso l'immediata applicazione delle disposizioni derogatorie che si approvano con la presente ordinanza e delle disposizioni che si sono rese necessarie a seguito della pronuncia della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026), anche allo scopo di garantire un più veloce approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e che non impattano sull'ambiente;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 27 maggio 2026, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009 con nota prot. CGRTS-0021981-A-27/05/2026;

Dispone:

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato 3 all'ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023. Aggiornamento 2026 linee guida PPP - CER)

1. È approvato l'aggiornamento delle linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER. Per l'effetto di quanto previsto al primo periodo, l'allegato 3 all'ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023, come modificato dall'ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024, denominato «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (agg. giugno 2024)» è sostituito dall'allegato 2) alla presente ordinanza che assume la seguente denominazione «Linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER - Aggiornamento marzo 2026».

Art. 2.

Disapplicazione del diritto di prelazione del promotore. Presa d'atto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 febbraio 2026, causa C-810/24)

1. In conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 febbraio 2026, pronunciata nella causa C-810/24, nell'esecuzione dei progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione, di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023 e successive modifiche, è disapplicato l'art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nel testo antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 209 del 2024, giusta deroga disposta con l'ordinanza

n. 113 PNC del 2025) nella parte in cui prevede un diritto di prelazione a divenire aggiudicatario a favore del soggetto promotore.

Art. 3.

Rimborso delle spese sostenute dal promotore non aggiudicatario

1. In deroga all'art. 193, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel testo antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 209 del 2024, giusta deroga disposta con l'ordinanza n. 113 PNC del 2025), nell'ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione, di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023 e successive modifiche, il rimborso delle spese di predisposizione della proposta dovuto al promotore che non risulti aggiudicatario è determinato mediante la seguente funzione parametrica: $R(V) = 3,854 \times V^{0,7215}$, dove V è il valore dell'investimento espresso in euro e R è il rimborso massimo riconoscibile in euro a titolo di spese di proposta.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente al promotore non aggiudicatario che abbia partecipato alla gara e sostenuto le spese di predisposizione della proposta in conformità alla normativa di settore e alle linee guida di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza.

3. Il rimborso è posto a carico dell'aggiudicatario, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza, ed è corrisposto entro il termine ivi previsto. In caso di aggiudicazione al promotore per assenza di offerte concorrenti, nessun rimborso è dovuto, restando le relative spese assorbite nell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

4. La deroga di cui al presente articolo ha carattere speciale, settoriale e temporalmente limitato all'ambito oggettivo e soggettivo individuato dall'ordinanza n. 61 PNC del 2023 e non si estende a procedure diverse da quelle espressamente contemplate dalla presente ordinanza.

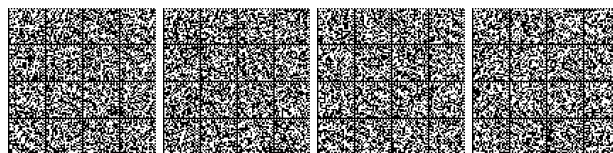
Art. 4.

Garanzie complementari a tutela dell'interesse pubblico, della concorrenza e della parità di trattamento

1. Al fine di bilanciare la maggiore tutela economica derivante dal rimborso parametrico di cui al precedente art. 3 con la salvaguardia dell'interesse pubblico e della concorrenza, gli enti concedenti applicano le seguenti garanzie complementari, secondo quanto stabilito nelle linee guida di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza:

a) la componente tecnico-qualitativa dell'offerta è preponderante e non può essere inferiore al 75 per cento del punteggio complessivo;

b) la documentazione progettuale del promotore è assoggettata a regole di riservatezza idonee a impedirne l'utilizzo indebito e a preservarne il valore tecnico-informativo ai fini del corretto svolgimento della gara;



c) gli eventuali meccanismi premiali riconoscibili al promotore devono essere contenuti entro il limite del 10 per cento del punteggio tecnico, avere natura valutativa e non automatica e non possono, in alcun caso, tradursi in una reintroduzione, anche indiretta, del diritto di prelazione.

Art. 5.

Deroga all'obbligo di costituzione dei collegi consultivi tecnici

1. In deroga agli articoli 215 e seguenti e all'allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'esecuzione dei progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione, di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023 e successive modifiche, non sussiste l'obbligo di costituzione dei collegi consultivi tecnici.

Art. 6.

Approvazione del nuovo cronoprogramma-tipo - sostituzione dell'allegato 4 all'ordinanza n. 61 PNC del 2023

1. È approvato il nuovo cronoprogramma-tipo delle procedure di PPP-CER di cui all'allegato 3 alla presente ordinanza.

2. L'allegato 4 dell'ordinanza 61 PNC del 27 luglio 2023, introdotto con l'ordinanza PNC n. 123 del 19 dicembre 2025, è sostituito dall'allegato 3 alla presente ordinanza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano direttamente alle procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato non ancora avviate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Nel caso di procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, entro trenta giorni, l'ente pubblico interessato comunicherà al soggetto promotore l'obbligo di adeguare, nei successivi trenta giorni, la propria proposta alle nuove disposizioni previste dalla presente ordinanza e dall'aggiornamento delle linee guida di cui all'allegato 2 con espunzione del diritto di prelazione. In caso di adeguamento, la procedura prosegue secondo quanto stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle linee guida. In caso di mancato adeguamento, la proposta è dichiarata irricevibile e nessun rimborso è riconosciuto al promotore, con conseguente scorrimento della graduatoria (ove esistente) od avvio di una nuova procedura.

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, come modificato dall'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025

1. L'allegato 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, come da ultimo modificato con l'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025, è sostituito dall'allegato 4 alla presente ordinanza.

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 28 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1916

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma>

26A03666



ORDINANZA 28 maggio 2026.

Nuove disposizioni esecutive del progetto unitario finanziato con fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR denominato Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. Approvazione addendum ordinanza n. 53 PNC del 15 maggio 2023. (Ordinanza n. 130/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

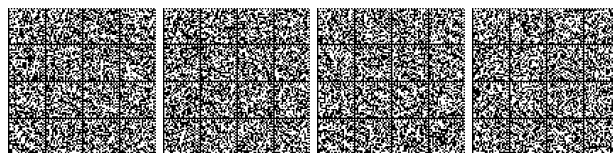
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. *PNC*), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b*), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popola-



zione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-bis, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 al menzionato decreto ministeriale 15 luglio 2021 (pagine da 4 a 6) che dettaglia la Scheda di progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» avente il seguente obiettivo:

«Il progetto, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite da numerosi eventi sismici negli ultimi quindici anni, è suddiviso in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socio-economica:

A. Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi;

B. Rilancio economico e sociale.

I principali campi di intervento riguardano le aree perimetrali già fortemente colpite da eventi cataclismici e che richiedono quindi misure specifiche di ricostruzione sicura e sostenibile, garantendo un processo di riattivazione economica, ambientale e sociale dei territori»;

Considerato che, ai sensi della medesima Scheda di progetto, il Piano in questione è conseguentemente suddiviso in due *macro*-misure d'intervento:

«A. Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi.

La misura, il cui costo stimato ammonta a 1,08 miliardi di euro, riguarda tutte le zone colpite dai terremoti e quindi colpite dai programmi di ricostruzione, prevedendo un sistema di misure integrate di progettazione urbana e interventi di organizzazione *open space*, misure di efficienza energetica per mitigare le vulnerabilità sismiche degli edifici utilizzati a fini educativi e formativi, con un aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili, interventi integrati per la mobilità e i trasporti al fine di promuovere l'uso di veicoli elettrici e aumentare la varietà delle opzioni di trasporto pubblico, il trasporto collettivo (*car-pooling*, *car-sharing*, ecc.) e le biciclette, attraverso il miglioramento delle infrastrutture e l'aumen-



to dell'intermodalità tra i tipi di trasporto; interventi, sul modello delle «*smart cities*», mirati alla creazione e sperimentazione di un sistema informatico basato su tecnologia *blockchain*, per introdurre maggiore efficienza in vari ambiti della pubblica amministrazione, alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dell'energia di un gruppo di edifici, paesi o parti di città e di gestione dei dati urbani, alla creazione di sistemi di controllo del traffico e nei settori della telemedicina e teleassistenza. La promozione del sistema IOT (*Internet of things*) e dell'infrastruttura digitale è prevista come investimento trasversale destinato anche alla promozione delle attività di *marketing* territoriale, attraverso la creazione di una piattaforma specifica. Infine interventi per la realizzazione di utenze sotterranee, sistemi tecnologici per cavi di rete, sistemi di gestione delle acque e interventi di efficienza energetica per edifici pubblici e integrazione di impianti di produzione di energia all'interno dell'impianto urbano (teleriscaldamento e raffreddamento; stoccaggio di energia su larga scala; cogenerazione (CHP); poligenerazione; stoccaggio termico ed energetico su larga scala; fotovoltaico; energia eolica; energia geotermica profonda e superficiale; recupero del calore di scarto). Infine la misura prevede anche lavori di rifunzionalizzazione degli alloggi temporanei nel Comune dell'Aquila per le esigenze del servizio civile universale.

Le misure sono attuate dai soggetti attuatori, d'intesa con le amministrazioni coinvolte.

B. Rilancio economico e sociale

La misura intende promuovere ed innescare investimenti per un totale di 700 milioni di euro a sostegno delle attività economiche e produttive locali, attraverso la valorizzazione delle vocazioni produttive, delle risorse ambientali e del sistema agroalimentare, l'integrazione e il rafforzamento del sistema di formazione tecnica delle competenze per lo sviluppo locale e della PA, la promozione di tutto il territorio dell'Appennino, colpito dai terremoti, anche attraverso il sostegno alle imprese culturali, turistiche e creative»;

Considerato, altresì, il cronoprogramma procedurale (riportato al medesimo allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021) e i correlati obiettivi iniziali, intermedi e finali per la realizzazione delle due macro-misure di cui si compone il suddetto progetto;

Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze il provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e milestone e degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (PNC);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Considerato che si è potuto avviare il programma *NexT* Appennino, con la pubblicazione dei relativi bandi, solo dopo la decisione della Commissione europea del 3 agosto 2022 in ordine al complesso regime di aiuto prospettato;

Visti e considerati tutte le ordinanze e i decreti attuativi del Fondo PNC area sisma e relative alla macro-misura A e alla macro-misura B;

Vista la nota inviata al Ministro affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza in data 23 novembre 2022 - Prot. 29512 e di quella analoga inviata al Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 novembre 2022 - Prot. 29513 contenenti motivata istanza di differimento della *milestone* del 31 dicembre 2022, che non hanno avuto riscontro;

Considerato che, in considerazione della tempistica resasi necessaria ai fini approvativi, la Commissione europea ha stabilito il 14 dicembre 2022 una proroga del regime di aiuto a tutto il 2023, per sostenere una tempistica di concessione dei finanziamenti che ha riguardato tutto il 2023, a fronte della necessità di valutare circa 1900 domande di finanziamento presentate su dodici diversi bandi, con diversi regimi di aiuto, che ha determinato una complessa istruttoria a carico dei due soggetti gestori, Invitalia ed Unioncamere, ed ha determinato alcuni ritardi rispetto ai tempi pronosticati non altrimenti evitabili;

Vista le note di Invitalia acquisita al protocollo del Commissario straordinario con il numero CGRTS-0034809-A-21/12/2022; e di Unioncamere acquisita al protocollo del Commissario straordinario con il numero CGRTS-0034925-A-22/12/2022, con le quali è stato richiesto lo spostamento della milestone del termine per la realizzazione dei programmi di investimenti a fine 2025 in ragione dell'oggettiva ricaduta dello spostamento dell'avvio delle attività e del rispetto dei tempi richiesti per le istruttorie e per i relativi atti di approvazione, concessione ed erogazione dei finanziamenti;

Viste l'ordinanza n. 41 PNC del 31 dicembre 2022 *ex art. 14-bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina dei termini procedurali e della riallocazione condizionata delle risorse della misura A nonché correzioni e integrazioni dell'ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022», e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue:

«2. In considerazione della rilevante mole degli interventi finanziati, le attività relative agli affidamenti e all'avvio dei lavori previsti dalle linee di intervento delle *sub* misure A, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023.

3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il



31 gennaio 2023 e tramite gli USR competenti, un *report* contenente le istruttorie concluse e quelle da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticità»;

Vista, altresì, l'ordinanza n. 42 PNC del 31 dicembre 2022 *ex art. 14-bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue:

«2. In considerazione della rilevante mole delle domande pervenute, le attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalle linee di intervento delle 12 *sub* misure B, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023.

3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023, un *report* contenente le istruttorie concluse e quelle da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticità»;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale:

«1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'autorità politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'art. 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al me-

desimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. All'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano»".

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», nonché le successive modifiche e integrazioni e il successivo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Considerate le molteplici difficoltà applicative conseguenti all'entrata in vigore del nuovo impianto normativo codicistico, in particolare connesse all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 agli interventi pubblici finanziati con il PNRR e il PNC e che hanno condotto alla pubblicazione della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»; dei pareri del Servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1° luglio 2023» e n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: «decreto legislativo n. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»;

Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023, n. 162 del 20 dicembre 2023, n. 196 del 28 giugno 2024, n. 214 del 23 dicembre 2024, n. 227 del 9 aprile 2025, n. 234 del 2 luglio 2025, n. 254 del 22 dicembre 2025 che, *inter alia*, hanno chiarito i profili di dubbio circa l'applicabilità - rispetto alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici - delle deroghe approvate nel corso degli anni dal Commissario straordinario e la possibilità delle stazioni appaltanti di lanciare procedure di affidamento di contratti pubblici ancorché non immediatamente in possesso della qualificazione richiesta dal nuovo regime in-



trodotto dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e ciò anche con riferimento agli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, come peraltro chiarito con la circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023)»;

Vista, altresì, sul punto:

a) l'ordinanza n. 96 PNC del 27 giugno 2024, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»;

b) l'ordinanza n. 107 PNC del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio della qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC di cui all'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

c) l'ordinanza n. 116 PNC del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»;

d) ordinanza n. 118 PNC del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e di *Building Information Modeling* - BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»;

Viste e considerate le interlocuzioni avvenute nel primo semestre del 2023 con la Commissione europea e l'ufficio della rappresentanza permanente UE (RPUE) del Ministero degli affari esteri in ordine ad una serie di *sub*-misure ricadenti nella *macro*-misura A e con specifico riferimento alle comunità energetiche rinnovabili (CER);

Vista la nota prot. n. CGRTS-0025091-P-04/05/2023 inviata al Ministero dell'economia e delle finanze con la quale il Commissario straordinario e la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009 «a seguito di analisi dell'effettivo stato di attuazione di ciascuna *sub* misura (nell'ambito delle due *macro* misure A e B) e sulla base di proiezioni prudenziali circa le azioni di rispettiva competenza, propongono una rimodulazione del crono-programma a suo tempo condiviso e recepito con decreto ministeriale 15 luglio 2021 (successivamente modificato con decreto ministeriale 1° agosto 2022) nei termini di cui all'allegato PDF in cui sono indicate le corrispondenti azioni previste per ogni singola scadenza. Si evidenzia in particolare che, stante l'inderogabile necessità di garantire il raggiungimento di adeguati obiettivi di spesa allo scadere del 4° trimestre 2024, sono state previste forme di bilanciamento tra *sub* misure che hanno palesato criticità tali da compromettere il tempestivo conseguimento dei concordati target quantitativi, e *sub* misure che al contrario hanno evidenziato una migliore e più celere percentuale realizzativa»;

Vista l'ordinanza n. 84 PNC del 28 dicembre 2023, recante «Nuove disposizioni esecutive delle *macro*-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, finanziati con il Fondo PNC» e, in particolare, l'art. 1 («Disposizioni esecutive delle *macro*-misure A e B del PNC Sisma») il quale stabilisce che:

«1. Le premesse costituiscono parte sostanziale della presente ordinanza e la integrano nei suoi contenuti motivazionali e dispositivi.

2. In considerazione della rilevante mole degli interventi, delle iniziative e dei progetti finanziati, della necessaria interlocuzione con la Commissione europea che si è resa necessaria per alcuni di questi, nonché delle tempistiche stabilite per le fasi antecedenti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022, anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, le attività previste dalle ordinanze e i decreti di cui in premessa attuativi della *macro*-misura A e della *macro*-misura B e fissate per il quarto trimestre del 2023, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2024, attraverso l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti che comportino l'erogazione del 25% dei SAL o comunque l'utilizzo del 25% del valore finanziario dei progetti, degli interventi o delle iniziative.

3. Al fine di assicurare la continuità e la corretta esecuzione degli interventi attuativi delle *macro*misure A e B, anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, i soggetti gestori e le amministrazioni responsabili possono sottoscrivere accordi, contratti o atti comunque denominati, relativi ai progetti, alle iniziative o agli interventi ammessi ai finanziamenti, assumendo le correlate obbligazioni giuridicamente vincolanti, anche di durata pluriennale non vincolata al termine del 31 dicembre 2024, e comunque con una durata compatibile con gli interventi di natura analoga previsti nel PNRR.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori e i soggetti responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2024, report contenenti lo stato di avanzamento delle attività di attuazione delle *macro*misure A e B con indicazione delle eventuali criticità»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016», il quale stabilisce che:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzio-



ne e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, il termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m)»;

(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b) che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

(iii) l'art. 1, comma 11, ai sensi del quale «Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Pia-

no, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

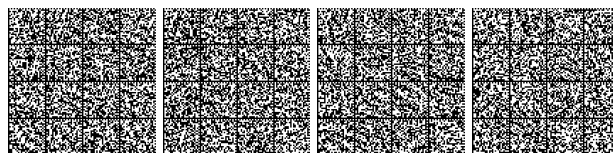
Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal Coordinatore della struttura di Missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Vista la nota prot. n. CGRTS-0044845-P-14/11/2024 indirizzata alla Ragioneria generale dello Stato con la quale il Commissario straordinario richiedeva un confronto tecnico per giungere con la massima tempestività alla definizione dei contenuti del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, manifestando la disponibilità a regolare con ordinanza commissariale il nuovo cronoprogramma;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante «Misure urgenti in materia economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale «1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cro-



noprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, a pena di revoca del finanziamento, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.»;

Visto, altresì, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»;

Vista l'ordinanza n. 106 PNC del 23 dicembre 2024, recante «Disposizioni esecutive relative alle annualità 2025 e 2026 delle *macro*-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC»;

Considerato che - all'art. 1 della menzionata ordinanza n. 106 PNC del 2024 - nelle more dell'emanazione del richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024, il Commissario straordinario ha stabilito quanto segue:

«1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, il cronoprogramma previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 relativamente al progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016» è rimodulato, per tutti gli interventi inclusi nelle due *macro*-misure A e B, con i soli termini che seguono a decorrere dal quarto trimestre 2024 incluso:

(a) Quarto trimestre 2026 - *macro*-misura A - conclusione dei lavori-collauda per tutti gli interventi individuati;

(b) Quarto trimestre 2026 - *macro*-misura B - relazione da parte dei soggetti attuatori che attestino la realizzazione del 100% dei progetti/iniziative individuati.»;

Considerato che, alla data odierna, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha adottato il decreto di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024; né sono stati adottati il decreto o i decreti ministeriali di cui agli articoli 3, comma 1, del decreto-legge n. 156 del 2025 e 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021;

Considerato che l'attuale cronoprogramma degli interventi finanziati con il PNC e previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, come modificato dall'ordinanza n. 106 PNC del 2024 fissa al 31 dicembre 2026, il termine ultimo per la conclusione dei lavori-collauda (*macro*-misura A) e per la relazione di attestazione del 100% dei progetti/iniziative (*macro*-misura B);

Considerato, altresì, che il richiamato art. 1, comma 3, ultimo inciso, del decreto-legge n. 19 del 2024 stabilisce

che gli interventi destinati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 non possono essere comunque oggetto di definanziamento;

Ritenuto che - nelle more della adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 e anche allo scopo di evitare dubbi o criticità nella prosecuzione degli *iter* dei singoli interventi a valle della scadenza fissata al 31 dicembre 2026 - sia necessario procedere a una ulteriore rimodulazione del termine finale stabilito per entrambe le *macro*-misure previste per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016;

Ritenuto, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 156 del 2025, e anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di fissare al quarto trimestre del 2029 un unico termine finale per la realizzazione di tutti gli interventi sia della *macro*-misura A che della *macro*-misura B;

Ritenuto, altresì, che detto termine rimarrà in vigore fino all'eventuale previsione di un diverso termine all'interno del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 156 del 2025;

Vista, altresì, la nota di Invitalia acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0019832-A-11/05/2026 con la quale erano dettagliate le risorse residue delle *macro*-misure A e B del Programma PNC Sisma - Next Appennino in capo ai due soggetti gestori (Invitalia e Unioncamere), fermo restando che il completamento delle istruttorie in corso potrà determinare l'emersione di ulteriori risorse residue;

Considerato infine che il progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016» previsto dal decreto ministeriale del 15 luglio 2021, sebbene suddiviso in due *macro*-misure (A e B) ha natura di «programma unitario di investimenti infrastrutturali e per la ripresa economica», con un unico obiettivo focalizzato nel «porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socio-economica» e un unico cronoprogramma finanziario;

Ritenuto, pertanto, non contrastante con la natura unitaria e l'unicità dell'obiettivo la specificazione della possibilità di destinare residui economici registrati sulla *macro*-misura B (come individuati da Invitalia e Unioncamere) a favore della *macro*-misura A che, allo stato, registra invece e ancora considerevoli fabbisogni;

Ritenuto, per ragioni di programmazione, di fissare un tetto a tale possibile passaggio di risorse e di fissare tale tetto in 60 milioni di euro, ferma la possibilità di una rivalutazione in futuro dello stesso;

Viste e considerate le interlocuzioni avvenute con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 23-25 maggio 2026 in cui quest'ultimo ha preso atto dei contenuti sostanziali della presente ordinanza in ordine alla fissazione del nuovo termine ultimo dei cronoprogrammi al quarto trimestre del 2029 e alla possibilità di destinare alla *macro*-misura A residui economici della *macro*-misura B;

Visto il verbale n. 11 del 25 maggio 2026, acquisito alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0021921-A-26/05/2026, e reso dal Comitato di gestione,



coordinamento e monitoraggio delle *sub* misure A1, A1.2 e A1.3 del PNC, già Comitato di indirizzo e coordinamento di cui al decreto n. 60/PNC del 20 settembre 2023, che ha espresso parere favorevole alla proposta di estensione temporale della *sub*-misura A1 PNC Sisma al 31 dicembre 2029, demandando ai soggetti competenti l'adozione dei conseguenti atti ordinamentali e convenzionali e ha contestualmente approvato gli schemi di *addendum* delle Convenzioni in essere tra Commissario straordinario di Governo e coordinatore della struttura di missione, da una parte, e le diverse amministrazioni responsabili degli interventi, dall'altra, per l'attuazione delle *sub* misure A.1, A.2 e A.3;

Visto altresì che il predetto verbale approva il nuovo progetto tecnico che sostituisce quello di cui all'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, emanata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 e recante «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della *sub* misura A1.2», già sostituito dall'allegato 1 all'ordinanza n. 112 PNC del 9 aprile 2025 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, recante «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della *sub* misura A1.2»;

Considerato inoltre che il predetto verbale demanda alle Strutture commissariali la trasmissione degli atti ai soggetti interessati e la prosecuzione delle attività necessarie alla formalizzazione degli *addendum* e dell'aggiornamento programmatico;

Visti pertanto gli allegati al surrichiamato verbale, che costituiscono altrettanti allegati alla presente ordinanza, e segnatamente:

allegato 1: *Addendum* monitoraggio sopra e sotto suolo (edifici, idrico) (*sub* allegato 1 alla presente ordinanza);

allegato 2: *Addendum* beni e servizi per l'erogazione della piattaforma (*sub* allegato 2 alla presente ordinanza);

allegato 3: *Addendum* piano di *Cyber Security* (*sub* allegato 3 alla presente ordinanza);

allegato 4: *Addendum* fascicolo dell'edificio (*sub* allegato 4 alla presente ordinanza)

allegato 5: *Addendum* potenziamento connettività (*sub* allegato 5 alla presente ordinanza);

allegato 6: progetto tecnico potenziamento connettività (*sub* allegato 6 alla presente ordinanza).

Ritenuto di approvare gli schemi di cui ai suddetti allegati al verbale succitato, da considerarsi ciascuno come *addendum* alle Convenzioni attualmente in essere tra le parti per l'attuazione delle *sub* misure A.1, A.2 e A.3, nonché il Progetto tecnico potenziamento connettività relativo alla *sub* misura A1.2;

Considerato inoltre, per l'effetto, di sostituire l'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della *sub* misura A1.2», come già sostituito dall'allegato 1 all'ordinanza n. 112 PNC del 9 aprile 2025 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'allegato 2

all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della *sub* misura A1.2», con l'allegato 6 di cui sopra;

Considerato che, agli investimenti contenuti nel PNC di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare chiarezza programmatica all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR e sviluppare le relative attività con la massima efficienza ed efficacia possibile;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 27 maggio 2026, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del coordinatore della struttura di Missione Sisma 2009 con nota prot. CGRTS-0021981-A-27/05/2026;

Dispone:

Art. 1.

Termine di conclusione e collaudo degli interventi nell'ambito delle macro-misure A e B relative alle aree dei terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC.

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, e anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, il cronoprogramma previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 relativamente al progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016» è rimodulato, per tutti gli interventi inclusi nelle due *macro*-misure A e B:

(a) Quarto trimestre 2029 - *Macro*-misura A - conclusione dei lavori-collaudo per tutti gli interventi individuati;

(b) Quarto trimestre 2029 - *Macro*-misura B - relazione da parte dei soggetti attuatori che attestino la realizzazione del 100% dei progetti/iniziative individuati.



Art. 2.

Utilizzo delle risorse residue della macro-misura B del progetto finanziato con il PNC Area Sisma

1. Le risorse residue della macro-misura B del progetto unitario finanziato con i fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR e denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016» possono essere destinate ai fabbisogni degli interventi ricompresi nella macro-misura A dello stesso progetto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro.

Art. 3.

Approvazione degli Addendum alle convenzioni in essere per l'attuazione delle sub misure A.1, A.2, A.3 e modifiche all'allegato 2 dell'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023.

1. Con la presente ordinanza sono approvati i seguenti allegati, da considerarsi ciascuno quale *addendum* della rispettiva convenzione in essere per l'attuazione delle sub misure A.1, A.2, A.3:

a) *Addendum* monitoraggio sopra e sotto suolo (edifici, idrico) (sub allegato 1 alla presente ordinanza);

b) *Addendum* Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma (sub allegato 2 alla presente ordinanza);

c) *Addendum* Piano di Cyber Security (sub allegato 3 alla presente ordinanza);

d) *Addendum* Fascicolo dell'edificio (sub allegato 4 alla presente ordinanza);

e) *Addendum* potenziamento connettività (sub allegato 5 alla presente ordinanza).

2. Per effetto del comma 1, l'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2», come già sostituito dall'allegato 1 all'ordinanza n. 112 PNC del 9 aprile 2025 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2», è sostituito con il Progetto tecnico potenziamento connettività di cui all'allegato 6.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 28 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1776

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma>

26A03667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefazolina, «Cefazolina Phagecon».

Estratto determina AAM/PPA n. 395/2026 del 10 luglio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/214.

Cambio nome: C1B/2026/657.

Procedura n.: PT/H/2725/001-002/IB/004/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora

registrato a nome della società Phagecon Serviços e Consultoria Farmaceutica LDA con sede legale in Avenida José Malhoa, n. 2, Edifício Malhoa, plaza 3º Piso Escritório 3.7, 1070-073 Lisboa, Portogallo.

Medicinale: CEFAZOLINA PHAGECON.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050632013;

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 100 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050632025;

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050632037;

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 100 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050632049;



alla società Inca-Pharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marittima, 38, 03100 Frosinone, codice fiscale 02452050608.

Con variazione della denominazione del medicinale in CEFAZOLINA INCA-PHARM.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03588

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto secco raffinato ottenuto dal succo concentrato dei frutti di mirtillo rosso, «Mirtillo Rosso Frutti Estratto Secco Laboratoire Pharmaceutique Pharmatoka».

Estratto determina AAM/PPA n. 405/2026 del 10 luglio 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/895.

Cambio nome: N1B/2026/575.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratoire Pharmaceutique Pharmatoka S.a.s. con sede legale in Avenue de la Republique n. 20-22, 92500 Rueil Malmaison (Francia).

Medicinale: MIRTILLO ROSSO FRUTTI ESTRATTO SECCO LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«capsule rigide» 15 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049676012;

«capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049676024;

«capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049676036;

«capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049676048,

alla società Scharper S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12, 20139 Milano, codice fiscale 09098120158.

Con variazione della denominazione del medicinale in IURIX.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente

estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03589

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 107/2026 - 2937 del 9 luglio 2026 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: BETABIOPTAL.

Confezione: 048628010.

Descrizione: «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Paese di provenienza: Romana.

Medicinale: BRILADONA.

Confezione: 052138017.

Descrizione: «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: CELLUVISC.

Confezione: 042483014.

Descrizione: «10 mg/ml collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: COVERCARD.

Confezione: 051991014.

Descrizione: «5 mg/10 mg compresse» 1 contenitore PP da 30 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03590

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexibuprofene, «Voltadexi».

Estratto determina AAM/PPA n. 401/2026 del 10 luglio 2026

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale VOLTADEXI:

variazione tipo II, C.5.z), per la modifica del regime di fornitura:

da: SOP (Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco)

a: OTC (Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco),

con conseguente modifica del regime della classe di rimborsabilità da C a C-bis.

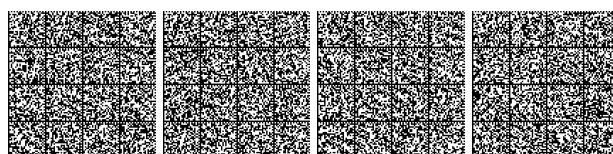
Confezioni A.I.C. n.:

047939018 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

047939020 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Haleon Italy S.r.l. codice fiscale 00867200156, con sede legale e domicilio fiscale in via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano, Italia.



Codice pratica: VC2/2026/196.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03649

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flecainide acetato, «Flecainide Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 394/2026 del 10 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.2.b: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il medicinale di riferimento.

Vengono modificati i seguenti paragrafi:

paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafo 4 del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale FLECAINIDE SANDOZ (A.I.C. 037415) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura: NL/H/xxxx/WS/1507 (NL/H/0795/002/WS/041).

Codice pratica: VC2/2025/637.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Sturzo, 43, 20154 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-

no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03668

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina e desametasone, «Cilodex».

Estratto determina AAM/PPA n. 404/2026 del 10 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo IA - A.7);

tipo IAin - B.II.b.2.c.1) - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - esclusi il controllo dei lotti/le prove: sostituzione del sito Novartis Manufacturing N.V. con il sito Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, responsabile del rilascio dei lotti;

2 x tipo IB - B.II.d.2.d);

tipo IA - B.II.b.2.a);

tipo IAin - B.II.b.1.a);

tipo IB - B.II.b.1.b);

tipo II - B.II.b.1.c);

tipo IB - B.II.b.1.z),

relativamente al medicinale CILODEX (A.I.C. 041182) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. 041182015 - «3 mg/ml / 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» 1 flacone LDPE da 5 ml.

Viene di conseguenza modificato il paragrafo n. 6 del foglio illustrativo.

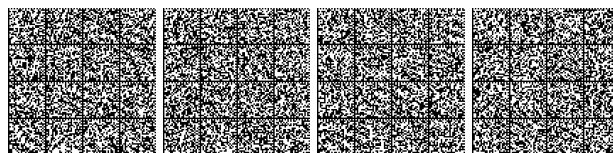
Codice pratica: VC2/2025/455.

Codice di procedura europea: DE/H/3337/II/034/G.

Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, Germania.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.



2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03669

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina e acido clavulanico, «Neoduplamox».

Estratto determina AAM/PPA n. 396/2026 del 10 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo stato di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.4: allineamento delle informazioni di Neoduplamox ad Augmentin (*Global Data Sheet*, v29, DE/H/xxxx/WS/1546) con inserimento della reazione avversa SDRIFE al paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed alla corrispondente sezione del foglio illustrativo;

una variazione di tipo IB, C.I.2: aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto all'attuale versione dei *breakpoint* clinici EUCAST (CPMP/EWP/558/95),

relativamente al medicinale NEODUPLAMOX (A.I.C. 026141) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura: IT/H/293/1-4/II/053/G.

Codice pratica: VC2/2026/220.

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.p.a., codice fiscale 06647900965, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo, 15 – Milano, MI, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03670

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Arresto temporaneo obbligatorio - anno 2024. Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto 5 novembre 2025.

Si comunica che con decreto direttoriale n. 308561 del 26 giugno 2026 è stata «Approvata la seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale n. 594741 del 5 novembre 2025».

Il suddetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo:

Masaf - FEAMPA 2021/2027 decreto direttoriale n. 308561 del 26 giugno 2026 - Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 0594741 del 5 novembre 2025 ATE 2024 - <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24875>

26A03651

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società e-Distribuzione S.p.a., nel Comune di Perdifumo.

Con decreto n. 213 del 13 luglio 2026, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Perdifumo (SA), dal comune medesimo alla società e-Distribuzione S.p.a.

26A03650



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1406
Yen	184,62
Corona ceca	24,262
Corona danese	7,4745
Lira Sterlina	0,86215
Fiorino ungherese	354,33
Zloty polacco	4,2873
Nuovo leu romeno	5,2418
Corona svedese	11,0865
Franco svizzero	0,9222
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,3295
Rublo russo	-
Lira turca	53,2001
Dollaro australiano	1,6531
Real brasiliano	5,8899
Dollaro canadese	1,6201
Yuan cinese	7,7492
Dollaro di Hong Kong	8,9449
Rupia indonesiana	20362,79
Shekel israeliano	3,3942
Rupia indiana	107,838
Won sudcoreano	1760,8
Peso messicano	19,9324
Ringgit malese	4,6434
Dollaro neozelandese	2,0175
Peso filippino	69,786
Dollaro di Singapore	1,4754
Baht thailandese	37,919
Rand sudafricano	18,7233

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03644

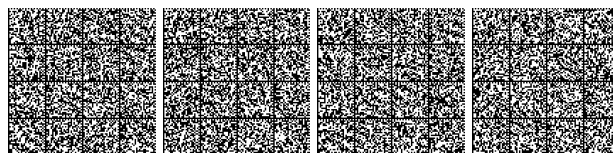
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1394
Yen	185,08
Corona ceca	24,256
Corona danese	7,4744
Lira Sterlina	0,86178
Fiorino ungherese	356,3
Zloty polacco	4,2955
Nuovo leu romeno	5,2439
Corona svedese	11,0935
Franco svizzero	0,9224
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,3105
Rublo russo	-
Lira turca	53,1642
Dollaro australiano	1,6544
Real brasiliano	5,9003
Dollaro canadese	1,622
Yuan cinese	7,7314
Dollaro di Hong Kong	8,935
Rupia indonesiana	20398,91
Shekel israeliano	3,3953
Rupia indiana	107,8565
Won sudcoreano	1767,08
Peso messicano	19,903
Ringgit malese	4,6544
Dollaro neozelandese	2,0136
Peso filippino	69,911
Dollaro di Singapore	1,4754
Baht thailandese	37,862
Rand sudafricano	18,6544

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03645



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**del giorno 1° luglio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1383
Yen	185,21
Corona ceca	24,254
Corona danese	7,4745
Lira Sterlina	0,85973
Fiorino ungherese	355,83
Zloty polacco	4,2958
Nuovo leu romeno	5,2367
Corona svedese	11,0955
Franco svizzero	0,9234
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	11,3125
Rublo russo	-
Lira turca	53,1266
Dollaro australiano	1,6518
Real brasiliano	5,9048
Dollaro canadese	1,6191
Yuan cinese	7,7342
Dollaro di Hong Kong	8,9287
Rupia indonesiana	20444,89
Shekel israeliano	3,39
Rupia indiana	108,4215
Won sudcoreano	1773,57
Peso messicano	19,9591
Ringgit malese	4,6602
Dollaro neozelandese	2,0069
Peso filippino	70,17
Dollaro di Singapore	1,4762
Baht thailandese	38,002
Rand sudafricano	18,7064

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03646

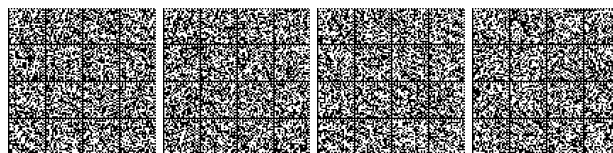
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**del giorno 2 luglio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1399
Yen	184,19
Corona ceca	24,216
Corona danese	7,4747
Lira Sterlina	0,85665
Fiorino ungherese	355,98
Zloty polacco	4,29
Nuovo leu romeno	5,2321
Corona svedese	11,0775
Franco svizzero	0,92
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,2885
Rublo russo	-
Lira turca	53,2274
Dollaro australiano	1,6546
Real brasiliano	5,9286
Dollaro canadese	1,6203
Yuan cinese	7,7388
Dollaro di Hong Kong	8,9414
Rupia indonesiana	20542,02
Shekel israeliano	3,4211
Rupia indiana	108,7435
Won sudcoreano	1765,53
Peso messicano	20,0153
Ringgit malese	4,6508
Dollaro neozelandese	2,0101
Peso filippino	70,191
Dollaro di Singapore	1,4756
Baht thailandese	37,976
Rand sudafricano	18,6687

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03647



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1448
Yen	184,48
Corona ceca	24,194
Corona danese	7,4746
Lira Sterlina	0,8572
Fiorino ungherese	353,1
Zloty polacco	4,2848
Nuovo leu romeno	5,2359
Corona svedese	11,0315
Franco svizzero	0,919
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,269
Rublo russo	-
Lira turca	53,5821
Dollaro australiano	1,65
Real brasiliano	5,9486
Dollaro canadese	1,6258
Yuan cinese	7,7634
Dollaro di Hong Kong	8,9791
Rupia indonesiana	20564,67
Shekel israeliano	3,4331
Rupia indiana	109,002
Won sudcoreano	1752,95

Peso messicano	19,9736
Ringgit malese	4,6605
Dollaro neozelandese	2,0049
Peso filippino	70,339
Dollaro di Singapore	1,4774
Baht thailandese	37,933
Rand sudafricano	18,5606

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03648

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali.».

Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2026, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 25 giugno 2026, n. 113, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 25 giugno 2026, n. 113, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026.».

26A03690

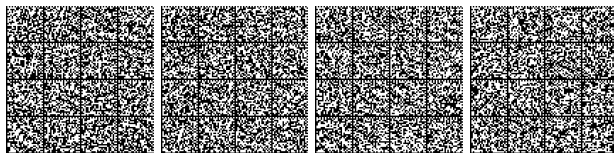
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

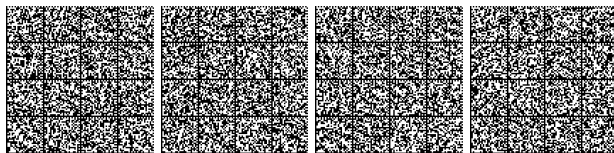
(WI-GU-2026-GU1-168) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



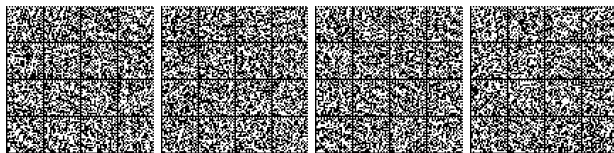
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

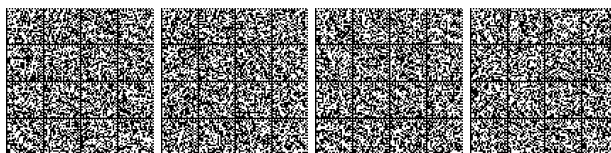
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

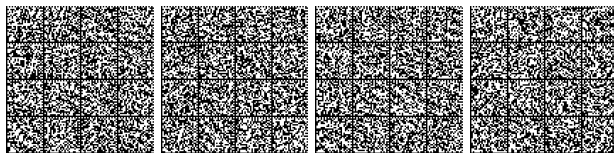
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

